

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1714 del 15/04/2020
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ROMACO Srl per lo stabilimento sito in comune di Pianoro, via del Savena n° 22
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1750 del 14/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quindici APRILE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società ROMACO Srl per lo stabilimento sito in comune di Pianoro, via del Savena n° 22

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società ROMACO Srl per lo stabilimento ubicato nel comune di Pianoro, via del Savena n° 22 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura⁴
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶
5. Obbliga la società ROMACO Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società ROMACO Srl, c.f. 01681340152 e p. iva 00493931208, avente sede legale in comune di Pianoro, via del Savena n° 20 e stabilimento in comune di Pianoro, via del Savena n° 22 ha presentato in data 12/06/2019⁸ al Suap dell'Unione dei Comuni Savena Idice una domanda di richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il trasferimento e realizzazione del nuovo sito produttivo che svolge attività di produzione macchine automatiche per confezionamento prodotti farmaceutici.

Tale domanda contiene la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura ed è inoltre allegata la valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel dicembre 2018.

In data 26/08/2019 in comune di Pianoro⁹ si è espresso con parere favorevole relativamente all'impatto acustico del nuovo sito produttivo.

In data 25/11/2019 è pervenuta documentazione integrativa, agli atti di Arpae con PG n°180837/2019.

In data 08/08/2019 è pervenuto il parere di HERA Spa¹⁰, Direzione Acqua, ente gestore del Servizio Idrico Integrato e successivamente in data 23/09/2019 è pervenuto il parere favorevole espresso dal comune di Pianoro¹¹, all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

In data 16/03/2020 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale¹², in merito alle emissioni in atmosfera.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di rilascio di AUA agli atti di ARPAE con PG n°93060 del 13/06/2019, **pratica SINADOC n°18527 del 2019**

⁹ Parere del comune di Pianoro agli atti di ARPAE con PG n° 128183 del 14/08/2019

¹⁰ Parere di Hera Spa agli atti di ARPAE con PG n° 125455 del 08/08/2019

¹¹ Parere del comune di Pianoro agli atti di ARPAE con PG n° 145822 del 23/09/2019

¹² Agli atti di ARPAE con PG n° 11117 del 16/03/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.3.4.1);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi del DLgs 152/06 Parte Terza secondo le prescrizioni contenute nell'allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Nulla osta alla matrice di impatto acustico dell'insediamento produttivo come da allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

La Responsabile
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

ROMACO Srl - comune di Pianoro – via del Savena n° 22

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione macchine automatiche per confezionamento prodotti farmaceutici svolta nello stabilimento in comune di Pianoro, via del Savena n° 22, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società ROMACO Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: TUNNEL DI STERILIZZAZIONE E COLLAUDO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in atmosfera.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: BANCO DI LAVAGGIO COMPONENTI MECCANICI

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale) 20 mg/Nm³

Per il punto di emissione E2 non è fissato obbligo di effettuare autocontrolli periodici a carico del Gestore di stabilimento.

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: SMERIGLIATURA E SALDATURA

Portata massima	3100 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Impianto di abbattimento: pre-filtro metallico e filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

In occasione della messa a regime del punto di emissione E3 dovrà essere effettuata, una tantum, la verifica di concentrazione degli inquinanti Cromo e Nichel.

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: DEPOSITO OLI E DILUENTI – ARMADIO ASPIRATO

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in atmosfera.

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE POLVERI LOCALE COLLAUDO

Portata massima	2400 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
------------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri. I camini dovranno possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobbo@cert.arpae.emr.it

del materiale particellare;

- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo ISTISAN 88/19 + M..UNICHIM 723 o UNI EN 14385:2004 per la determinazione dei metalli;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione deve essere comunicata ad ARPAE con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione E3 ed E5 e comunque non oltre il 30/04/2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Le prese di campionamento delle emissioni per cui è prevista una periodicità di analisi dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobbo@cert.arpae.emr.it

2006 - parte quinta.

5. La società ROMACO Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E3 ed E5.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta ROMACO Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

ROMACO Srl - comune di Pianoro – via del Savena n° 22

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui alla Parte Terza
Dlgs 152/2006 e D.G.R.286/2005**

Classificazione dello scarico e prescrizioni

Scarico S1 di acque reflue domestiche ed industriali assimilabili alle domestiche provenienti dall'insediamento produttivo posto in Comune di Pianoro, via del Savena n° 22 e recapitanti nella pubblica fognatura comunale.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha origine una immissione S2 in acque superficiali (Torrente Savena) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissioni è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si autorizza sulla base del parere espresso dal Comune di Pianoro e di <Hera Spa Prot 77934/2019 riportati nelle pagine successive quali parti integranti e sostanziali del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.



COMUNE DI PIANORO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Unità di base Servizi Ambientali, Protezione civile

Prot. PEC
Pratica SUAP n. 359/2019

Pianoro, li

Spett.le **SUAP ASSOCIATO**
Viale Risorgimento n. 1
40065 Pianoro

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE **D.P.R. n. 59/2013**

**PARERE PER L'IMMISSIONE DI SCARICO DI ACQUE DOMESTICHE, METEORICHE E DI
PROCESSO ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 152/06 e s.m.i.**

IL RESPONSABILE AREA VI ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Vista la domanda prodotta dalla Ditta interessata, ROMACO srl con sede legale in Pianoro (Bo), via Marzabotto n. 5 P.I. 00493931208 in data 12/06/2019 prot. Suap associato 8681, tendente ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 per la Matrice scarichi, relativa allo scarico nella pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124, commi 1 e 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., delle acque reflue domestiche, acque meteoriche e acque di processo provenienti dal fabbricato produttivo ubicato in questo Comune in via del Savena n. 22 ;

Visto il Regolamento del Servizio idrico Integrato;

Visto il parere espresso dall'Ente gestore HERA spa in data 08/08/19 prot. 77934;

Dato atto che lo scarico è originato da lavorazioni che non contengono sostanze pericolose e pertanto non soggetto a parere Arpa ;

Visto il decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i.;

Vista al DGR n. 1053/03;

Vista la DGR n. 286/05

Vista altresì la normativa regionale emanata in materia;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'immissione in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche, meteoriche e di processo assimilate alle domestiche ai sensi della DGR 1053/2003 provenienti dal fabbricato produttivo ubicato in questo Comune in via del Savena n. 22 del richiedente ROMACO srl , con sede legale in Pianoro, via Marzabotto n. 5 titolare dello scarico, con la precisazione che lo scarico delle acque reflue è ammesso fermo restando il rispetto delle norme prescritte dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato e dall'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. .

E' FATTO OBBLIGO

- a) di osservare le norme del Regolamento del Servizio Idrico Integrato che qui si intendono tutte richiamate;
- b) di osservare i limiti di accettabilità previsti fissati dal D.Lgs. 152/06 es.m.i., entro i termini temporali di cui all'art. 170 del suddetto D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c) di adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo;
- d) di richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale;
- e) di notificare al Comune e al Gestore Hera Spa ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo produttivo, all'entità quantitativa della produzione, alla natura delle materie prime e dei prodotti ausiliari utilizzati;
- f) di notificare al Comune e al Gestore Hera Spa qualunque variazione attinente alla qualità dello scarico e al volume dello stesso - anche se l'incremento di volume fosse imputabile esclusivamente ad acque di raffreddamento - alla sua posizione, alla posizione ed alla struttura della rete fognaria interna;
- g) di notificare ad Arpa-Sac, al Comune – Area assetto del territorio e patrimonio - Unità di base Servizi Ambientali e al Gestore Hera Spa ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della ditta, la persona del titolare o legale responsabile dello scarico.
- h) di osservare le prescrizioni di cui all'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- i) Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui al parere Hera allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

AVVERTE

- che l' autorità competente , ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D.Lgs.152/06 e s.m.i., è autorizzata ad effettuare all' interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- che la scrivente Amministrazione richiederà ad Arpa - Sac la revoca dell'AUA in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni sopra indicate ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- che eventuali rifiuti speciali o pericolosi ricadenti sotto la disciplina del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., prodotti presso lo stesso insediamento, ovvero fanghi ottenuti dal processo produttivo o da impianti di depurazione, non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole

frazioni, ma dovranno essere stoccati, conservati e conferiti ad enti autorizzati allo smaltimento e allo stoccaggio nel rispetto della specifica normativa vigente:

- che a norma dell'art. 5 della Legge n. 36/94, tutti i soggetti che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico ad di fuori dei pubblici servizi mediante pozzi o derivazioni devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, e farne denuncia entro il 31 gennaio di ogni anno;
- che il presente parere fa salva l'osservanza dei limiti più restrittivi che venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale che in prosieguo di tempo intervenisse a disciplinare diversamente la materia;
- che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nelle presente atto determinerà anche l'esperimento dell'azione sanzionatoria ai sensi del D.Lgs. 152 /06 e s.m.i. ;

IL RESPONSABILE AREA VI
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO
Arch. Loredana Maniscalco

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 8 agosto 2019
Prot. n. 77934

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
SUAP ASSOCIATO
Viale Risorgimento n.1
40065 PIANORO BO
PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera SpA Data prot.: 13/06/2019 Num. prot.: 58451
PA&S numero 85/2019

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "ROMACO SRL"- sito in Comune di Pianoro (BO), Via del Savena n° 22.

Unione dei Comuni Savena - Idice, Suap Associato:

Prot. 2019/0008419 del 12/06/2019

Pratica SUAP n° 359/2019

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche.

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Giuseppino Naldi codice fiscale NLDGPP55L12F363L in qualità di legale rappresentante della Ditta "ROMACO SRL" codice fiscale / p. IVA 01681340152 con sede legale in via Marzabotto n° 5 Comune di Pianoro (BO) ed insediamento produttivo in via del Savena 22 Comune di Pianoro (BO) inerente l'insediamento esercente l'attività di produzione macchine automatiche per il confezionamento di prodotti farmaceutici.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che ;

- ✓ trattasi di nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche a seguito della realizzazione di nuovo edificio industriale in cui saranno trasferite le attività attualmente in essere presso lo stabilimento di via Marzabotto n° 5 in Comune di Pianoro;
- ✓ il richiedente l'istanza opera nel settore della produzione di macchine automatiche utilizzate prevalentemente nell'industria farmaceutica e cosmetica;
- ✓ nello stabilimento vengono realizzate le seguenti fasi operative:
 - progettazione;
 - assemblaggio e collaudo di macchine lavatrici;
 - assemblaggio e collaudo di tunnel di sterilizzazione;
 - riempitrici di polvere, liquidi e creme;
 - astucciatrici;
 - incartonatrici.
- ✓ l'utilizzo di acqua nel corso del processo produttivo riguarda esclusivamente le prove di collaudo delle macchine lavatrici, mediante utilizzo di acqua di rete riscaldata senza aggiunta di solventi o detersivi;

- ✓ dalla documentazione trasmessa le sostanze farmaceutiche che occasionalmente vengono utilizzate nelle prove di collaudo delle macchine riempitrici di flaconi sono raccolti in appositi contenitori e conferiti a Ditta autorizzata allo smaltimento;
- ✓ della documentazione pervenuta nello stabilimento non vengono svolte altre attività che possano generare acque di scarico da processo produttivo;
- ✓ il nuovo edificio dispone di due reti di deflusso dei reflui verso la pubblica fognatura:
 - una rete di raccolta delle acque reflue domestiche di bagni, servizi e del locale mensa con recapito nella pubblica fognatura di tipo misto sita in via del Savena ed afferente all'impianto di depurazione di Bologna - IDAR (**Scarico S1**);
 - una rete di raccolta delle acque meteoriche non contaminate derivanti da aree di transito e coperti dell'edificio con immissione in una condotta di acque meteoriche recapitante nel torrente Savena (**Scarico S2**);
- ✓ in considerazione a quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza, le caratteristiche qualita-quantitative dello scarico derivante dalle prove di collaudo delle macchine lavatrici, possono essere assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi della DGR N.1053/2003 punto 5, Tabella 1;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - il D.Lgs.152/2006;
 - l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
 - il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;
- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - le acque reflue domestiche (servizi igienici, e locale mensa), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - le acque reflue industriali derivanti dalle operazioni di collaudo, assimilabili alle acque reflue domestiche ai sensi della DGR n°1053/2003 - punto 5, tabella 1;
 - **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dal DGR n° 286/2005;**
 - **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e consentire;**
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;

- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare :

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- del legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella



Autorizzazione Unica Ambientale

ROMACO Srl - comune di Pianoro – via del Savena n° 22

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Nulla osta espresso dal comune di Pianoro alla matrice di impatto acustico riportato nelle pagine successive quale parte integrante e sostanziale del presente atto.



COMUNE DI PIANORO

PROVINCIA DI BOLOGNA
Unità di base Servizi Ambientali, Protezione civile

Inviato via Pec
Prot. SUAP 359/2019

Pianoro, li 19/08/19

NULLA OSTA AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 6 DELLA L. 447/95

IL RESPONSABILE AREA VI ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Vista la richiesta di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice emissioni in atmosfera e matrice acustica, presentata al Suap Associato in data 12/06/2019 prot. 8681 dalla ditta ROMACO srl con sede in Pianoro (BO) Via Marzabotto n. 5 P.I. 00493931208 “Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale: matrice scarichi acque reflue, matrice emissioni in atmosfera, matrice impatto acustico”, ai sensi del DPR 59/13, nei locali siti in Pianoro, Via del Savena n. 22;

Visto l'art. 8, commi 2 e 4 della L. 447/95 e s.m.i.;

Visto il Piano di Classificazione acustica del Comune di Pianoro approvato con deliberazione consigliere n. 35/2012;

Visto il parere Arpae – distretto di Bologna, prot. Sinadoc 23329/2019 prot. 128183 del 14/08/19, pervenuto in data 14/08/2019 prot. 16949;

Vista la relazione di impatto acustico allegata alla domanda di AUA ;

Dato atto che le misurazioni eseguite non hanno evidenziato espliciti elementi di criticità acustica relativamente alla verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali diurni;

NULLA OSTA

Allo svolgimento dell'attività nello stabilimento della ditta Romaco srl ubicato in Comune di Pianoro, via del Savena n. 22, relativamente all'impatto acustico originato dai processi di produzione e lavorazione di beni, sulla base di quanto dichiarato nella relazione presentata dal richiedente, a firma di tecnico competente in acustica.

IL RESPONSABILE AREA VI ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Arch. Loredana Maniscalco

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.